

Studio Legale  
Avv. Michele Coppola  
Patrocinante in Cassazione  
C.so Italia n. 3  
P.co Rosmary, Ed. 4  
Tel/fax (081) 898.62.40 - 8985109  
80049 Somma Vesuviana (NA)

Avv. Francesco Savanelli  
P.zza Dante n. 89 - 80135 Napoli  
Corso Italia n. 80 - 80016 Marano di Napoli  
Tel 081/19175759 - 081/19356419 Cell. 348. 2762218 -  
Fax 081.19308163 -  
Mail: avv.francescosavanelli@pec.it

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
NAPOLI

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010

RICORSO: per Barletta Ines nata a Napoli il 7 Dicembre 1988 c.f. BRLNSI88T47F839I residente in Pozzuoli alla Via Maria Puteolana n. 11 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Dante n. 89 presso l'Avv. Francesco Savanelli c.f. SVNFN83T03F839P dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Michele Coppola c.f. CPPMHL63B14F839J giusta procura in calce al presente atto.

Gli ante scritti procuratori, preliminarmente, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione inerente il giudizio de quo a mezzo fax al nr.081/19308163- 081/8986240 e via e-mail all'indirizzo p.e.c. michele.coppola@pecavvocatinola.it - avv.francescosavanelli@pec.it

CONTRO: Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

E CONTRO: Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli in Napoli via Diaz n. 11

E nei CONFRONTI DI

Dario Nappo, nato a Vico Equense il 10/09/1979, residente in Torre Annunziata alla Via Gino Alfani n. 88, 80058 Torre Annunziata - (controinteressato) Vincitore

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

A) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – **del 9 Settembre 2016** - n. 0013214 - con cui venivano rettificata le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa” e le relative graduatorie ad esso allegate;

B) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – **del 15 Settembre 2016** - n. 0013492 - con cui venivano rettificata le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa” e le relative graduatorie ad esso allegate;

C) Provvedimento di Valutazione dei titoli della ricorrente in ordine alle Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) a seguito del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.02.2016; degli atti della Commissione e dei verbali delle riunioni della Commissione e, e della relativa decisione in merito alla griglia di valutazione dei titoli;

D) nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi, unitamente a tutti i verbali della Commissione di concorso, nonché, per quanto di ragione il bando di concorso.

## PREMESSO

1) La ricorrente è abilitata all'insegnamento delle discipline letterarie, italiano, latino e greco;

2) Con Decreto prot 93 del 23.02.2016 (doc. A) esso Ministero provvedeva alla costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento e all'ottimizzazione delle procedure volte all'acquisizione delle abilitazioni e delle procedure per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole di I e II grado riservata ai candidati in possesso dei titoli di abilitazione;

In particolare veniva previsto l'Ambito disciplinare verticale AD 04 per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), nonché ancor più specificatamente per quel che interessa la ricorrente, l'ambito orizzontale AD 08 "per aggregazione dell'ambito disciplinare verticale AD 04 e delle classi A -11 (Discipline Letterarie e latino) e A – 13 (Discipline letterarie, latino e greco).

3) Con decreto n. 106 del 2016 del Direttore Generale del MIUR (doc. b) - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale Scolastico- veniva bandito il concorso per titoli ed esami (da svolgersi su base regionale) finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ed in particolare venivano banditi nella **Regione Campania**, per la classe di concorso – abito Disciplinare AD 04 comprensivo della classe di concorso A012 "discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" n. 363 posti e per la classe di concorso A022 " Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado" n. 762 posti per complessivi 1.125 posti , mentre per l'ambito AD 08 complessivi 174 posti di cui n. 155 posti per la classe di concorso A 011(Latino) e n. 19 posti per la classe di concorso A 013(Greco).

4) Giova evidenziare che con decreto 94 del 23.02.2016 veniva approvata e pubblicata la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi (doc. C)



5) L'allegato A dell'indicato decreto che si produce in atti, prevedeva per quel che interessa la ricorrente i seguenti punteggi:

A.2 "Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre di I e II grado (Massimo punti 10)" di cui:

A.2.1 " *Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito*" e precisamente secondo la seguente formula: "Punteggio conseguito – 75 / 5 ="

A.2.2 *In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami .... comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5"*

#### **B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale**

e precisamente **B.5.8 "Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 0,50"**

#### **C. Pubblicazioni (massimo punti 3)**

C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei Bes o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR **0,20 punti**

#### **D Titoli di Servizio**

D.1.1 *Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado ..."* **0,70 punti per ogni anno scolastico**

6) La ricorrente ha partecipato alla selezione finalizzata alla copertura dei posti per l'Ambito orizzontale AD 08 e quindi per l'ambito verticale AD 04 Lettere, giusta domanda di partecipazione (doc. D) deducendo e comprovando di avere i seguenti titoli:

D 1) TAF – Tirocinio Formativo attivo conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in data 21.07.2015 avente valore abilitante nella classe A 052 - Materie Letterarie, Latino e Greco nel liceo Classico con votazione 100/100. (doc. D.1)

In applicazione degli enunciati criteri, tale titolo che da diritto alla ricorrente all'attribuzione di n. 10 punti di cui:

- 5 punti secondo la voce A.2.1 in quanto avendo conseguito 100 punti –  $75 = 25/5 = 5$  punti

- 5 punti trattandosi di Tirocinio Formativo Attivo cioè un corso universitario di formazione e abilitazione alla professione di docente che per accedere necessita sia di prove preselettive e poi di frequentare dei corsi, oltre che di sostenere all'esito un esame finale. Corso che nel caso di specie è stato proprio effettuato nelle materie specifiche per la quale oggi si concorre cioè letterarie, latino e greco;

D 2) Diploma Master conseguite nell'anno accademico 2012/2013 in discipline per la didattica di II livello, corso post lauream di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti formativi in " *La civiltà letteraria della Grecia antica*" con esame sostenuto e superato in data 24.05.2013, titolo che attribuisce alla stessa 0,50 punti (doc. D.2)

D 3) Pubblicazione di recensione sulla rivista *Atene e Roma* avente ad oggetto "*Cucitori di canti, Studi sulla tradizione epico-rapsodica greca e i suoi itinerari nel VI sec. a. C., edizioni Quasar, Roma 2012, pp 292*" (doc. D.3) e quindi rientrante tra le riviste Anvur (doc D 3bis) ed avente ad oggetto proprio la classe di concorso per la quale si partecipa (materie letterarie ambito AD08 comprensivo anche dell'ambito AD04) e come tale che da diritto alla ricorrente a 0,20 punti (doc. D.3)

D 4) insegnamento della materia Italiano e Storia presso l'Istituto Paritario Giovanni Verga dal 19 Gennaio 2013 alla fine dell'anno scolastico 30 giugno 2013 ed insegnamento di Italiano e Storia sempre presso il medesimo Istituto dal 07.10.2013 al 30.06.2014 ed anche di

Italiano e Latino presso il liceo Scientifico dell'indicato Istituto dal 02.09.2013 al 30.06.2014.  
(doc. D.4);

per tale ultimo titolo la ricorrente ha diritto ad essere attribuita 0,70 punti per ciascun anno e quindi complessivi 1,40 punti e precisamente

- in ordine all'anno scolastico 2012-2013 prestato dal 19.01.2013 al 30.06.2013 come previsto anche dall'art. 11, comma 14, della Legge 3.5.1999, n. 124 *"14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."* e come confermato anche dalla nota Miur del 24.07.2014 *"11) Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia. "* lo stesso da diritto alla ricorrente a 0,70 punti

- In ordine all'anno scolastico 2013-2014 per il servizio prestato come esposto ai punti precedenti devono essere attribuiti ulteriori 0,70 punti

EBBENE, SULLA SCORTA DEGLI INDICATI TITOLI APPARE INEQUIVOCABILE CHE LA RICORRENTE DOVEVA ESSERE VALUTATA PER I SOLI TITOLI IN COMPLESSIVI 12,10 PUNTI.

7) La ricorrente partecipava all'indicato bando per la Regione Campania e per quel che ivi interessa per l'Ambito AD04 e come ivi previsto, superate le prove scritte la Commissione procedeva alla valutazione dei titoli.

8) Correttamente, con Decreto del 7 Settembre 2016 n. 0012987 il Direttore Generale individuati i posti messi a concorso per la Regione Campania decretava ed approvava la graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre per titoli classificando la ricorrente al posto n. 289 con il seguente punteggio 72,50 di cui 24,40 per lo scritto, 36,00 voto orale e 12,10 per i titoli; (doc. E)



9) Ebbene, alcuna censura vi era da muovere alla indicata graduatoria ben avendo la Commissione valutato tutti i titoli esposti e meglio precisati anche nei precedenti punti;

10) Successivamente, senza alcuna motivazione e/o comunicazione, in data 9 Settembre 2016 veniva pubblicato decreto n. 0013214 (doc. F) ove si leggerebbe che per non individuati "errori materiali" veniva pubblicata la graduatoria di merito del Concorso a posti e cattedra sopra individuata ed oggetto di impugnativa.

In tale graduatoria, ferma la illegittimità del decreto per carenza di motivazione e/o eccesso di potere, alla ricorrente (correttamente valutata nella prima graduatoria) veniva attribuita la posizione n. 477 con un punteggio di 69,70 di cui sempre 24,40 punti per lo scritto, 36 punti per l'orale, ma inspiegabilmente 9,30 punti per i titoli

11) Il Ministero, non pago, pubblicava ulteriore decreto in data 15 Settembre 2016 n. 0013492 (doc. G) con l'ennesima nuova graduatoria e sempre per gli ennesimi non spiegabili motivi ove ancora una volta veniva confermato alla ricorrente la medesima posizione ed il medesimo punteggio ascrivito nella graduatoria del 9 Settembre 2016 anch'essa che si impugna in uno alla presente, valutando quindi erroneamente i titoli della ricorrente.

Anzi, a dire il vero la prima valutazione era corretta ma poi senza motivazione modificata.

Ma vi è di più !!!

12) Il comportamento assolutamente illegittimo dell'amministrazione, in chiaro dispregio del principio di trasparenza previsto per la P.A. si è manifestato anche nelle successive omissioni laddove la ricorrente nell'immediatezza ha provveduto, vanamente, a mezzo pec sia a richiedere la rettifica del punteggio ma soprattutto a formulare formale istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 chiedendo che potesse consultare ed estrarre copia dei documenti relativi alla valutazione dei titoli per la graduatoria di merito Ad04 concorso docenti 2016; (doc. H)

13) L' Amministrazione è stata assolutamente inerme precludendo in tal modo alla istante anche di articolare una degna difesa circa le doglianze da muovere sulle rettifiche erroneamente operate.

A questo punto si evidenzia l'inevitabile ricorso innanzi a Codesta spettabile Autorità laddove la P.A. non ha fornito motivazioni alcuna alla pubblicazione di nuove ed errate graduatorie ed al formatosi rifiuto di consegnare i documenti necessari almeno per cercare di comprendere la ragione di tale operato, il tutto con forti limitazioni alla propria difesa .

Per quanto esposto, gli atti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

#### DIRITTO

##### **1) - CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE L. 241/90 - VIOLAZIONE ARTT. 3- 7- 8 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 97**

Preliminarmente è il caso di evidenziare l'assoluta illegittimità dei decreti impugnati e precisamente quelli pubblicati rispettivamente il 9 Settembre 2016 e del 15 Settembre 2016 e delle relative graduatorie annesse, dovendo per l'effetto ritenersi valido e corretto il decreto del 7 Settembre 2016 e le graduatorie in esso pubblicate almeno, per quel che ci interessa, per la posizione della ricorrente.

La Pubblica Amministrazione ha provveduto in data 7 Settembre 2016 a pubblicare le graduatorie di merito riconoscendo alla ricorrente 12,10 punti per i titoli con conseguente diritto della stessa a trovarsi nella 289 esima posizione con un totale di 72,50 punti, poi, emette ulteriori due decreti senza far alcun tipo di riferimento alla precedente graduatoria e senza darne fattive ragioni in chiara violazione della legge 241/90 oltre che delle disposizioni del bando.

Specificamente, il Ministero si limita a motivare la nuova graduatoria adducendo “ *Vista la nuova graduatoria rettificata dalla Commissione giudicatrice per effetto degli errori materiali rilevati*” omettendo qualsivoglia cenno a quali siano ed in cosa siano consistiti tali presunti errori.

D'altronde ogni atto della Pubblica Amministrazione deve essere caratterizzato da idonea motivazione che nel caso di specie è assolutamente mancato, anzi la pubblica Amministrazione ha finanche negato il diritto di accesso agli atti avanzato dalla ricorrente rendendo ancor più lacunoso (ovemai non lo fosse già a sufficienza) il decreto del 9



Settembre 2016 e quello del 15 Settembre 2016 con le rispettive graduatorie circa la motivazione del modifica della graduatoria del 7.9.2016.

Si evidenzia, altresì, che una volta approvata la graduatoria (avvenuta nel caso di specie con decreto del 7 Settembre 2016) il Decreto 106 del 23.02.2016 all'art. 13 prevede la facoltà di fare ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione.

Ebbene, nel caso di specie in assenza di indicazione della ragione per la quale sia stato attribuito un diverso ed inferiore punteggio alla ricorrente rispetto alla graduatoria del 7.9.2016, in uno all'assenza di qualsivoglia ricorso, rendono gli atti impugnati assolutamente illegittimi.

Parimenti si contesta anche la violazione degli artt. 7 ed 8 della legge 241/90 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento oltre che la violazione degli artt. 3 e 21 l. 241/90.

Gli artt. 7 ed 8 l. 241/90 prevedono rispettivamente: *"Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari."* ed l'articolo 8 *"1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2 Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4 L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui*

*interesse la comunicazione è prevista.”. Ebbene, nel caso che ci riguarda alcuna comunicazione è stata inviata alla ricorrente precludendole finanche il diritto di avere poi accesso agli atti.*

In sostanza si è trattato di un vero e proprio eccesso di potere dell’Amministrazione teso a porre in essere condotte arbitrarie e soprattutto comportamenti ostativi al fine di limitare i motivi di censura in chiaro dispregio anche dell’art. 97 Cost.

L’evidente compressione del diritto alla difesa è in *re ipsa* in quanto, con le modalità sino ad oggi arbitrariamente adottate, la P.A. potrebbe procrastinare l’emissione senza soluzione di continuità di decreti e relative rettifiche !!!

Ciò renderebbe finanche vano ogni iniziativa legale già intrapresa, già fortemente limitata in quanto si è costretti a procedere all’azione che ci occupa senza il riscontro degli atti dei quali si è chiesto legittimamente avere formale conoscenza.

2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI CRITERI – VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL DECRETO 106/2016 – VIOLAZIONE DEL DECRETO 93/2016 – VIOLAZIONE E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI RISPETTO ALLA TABELLA DI CUI AL DECRETO 94 DEL 23.02.2016 – VIOLAZIONE LEGGE N. 124/99 ART. 14. IL COMMA 1 DELL’ARTICOLO E DELLA NOTA MIUR DEL 24.07.2014

Fermo quanto sopra, e come esposto in fatto si evidenzia ancora una volta, anche con il rischio di risultare pedanti, che in data 7 Settembre 2016 veniva pubblicata la graduatoria indicante il punteggio corretto e precisamente attribuendo per la valutazione dei titoli 12,10 punti, poi per omesse ragioni decurtato.

Che tale valutazione debba considerarsi corretta lo si ricava, inequivocabilmente, dalla circostanza che il risultato altro non è che un mero calcolo aritmetico e sulla scorta dei parametri indicati a livello ministeriali MAI modificati.

Dovrà considerare il Tar adito anche il successivo comportamento dell’amministrazione che non solo mai ha fornito giustificazione circa l’emissione dei successivi provvedimenti, ma ha finanche negato il diritto di accesso agli atti che in tal sede si reitera anche ai fini ove vi fosse contestazione delle circostanze addotte in fatto .



Ciò detto, come esposto in fatto è evidente il macroscopico errore commesso in quanto soltanto per il Tirocinio Formativo Abilitante nelle materie letterarie, la ricorrente aveva certo diritto ad ottenere un punteggio di 10 punti come esposto in fatto, e quindi di gran lunga superiore al minor punteggio attribuito nelle successive graduatorie che si impugnano.

Parimenti, la ricorrente ha diritto che le venga riconosciuto sia il punteggio di 0,50 punti per il master conseguito, nonché il punteggio di 0,20 punti per la recensione svolta trattandosi per altro di pubblicazione su rivista ricompresa nell'elenco Anvur.

Infine, appare quasi di palmare evidenza il diritto ad ottenere 1,40 punti per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto e classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione di cui 0,70 per l'anno scolastico 2013 – 2014 e 0,70 per l'anno scolastico 2012/2013.

Solo in ordine a tale ultimo anno, è giusto precisare onde evitare che possa nascer qualche dubbio in merito che con legge n. 124/99 è previsto che “14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” così come anche la nota Miur del 24.07.2014 al punto 11 conferma tale interpretazione della legge ovemai fosse necessario.

Ebbene, anche in assenza del diritto di accesso agli atti e ferma ogni opportuna integrazione che può ritenersi necessaria stante il comportamento illegittimo e preclusivo della P.A., è chiaro che mentre la prima valutazione (quella del 7.9.2016) è stata oltremodo corretta, le successive (per altro prive di ragione) non sono state rispettose dei criteri richiamati dal bando in quanto non sono stati valutati correttamente tutti i titoli.

Pertanto si eccepiscono ancora una volta le violazioni di cui in premessa e meglio indicate anche nella rubrica del presente punto in diritto per far dichiarare l'illegittimità dell'operato della P.A. con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere valutata in piena conformità dei criteri adottati ed approvati nel bando di concorso per la



Regione Campania e quindi ad essere inclusa nelle graduatorie per la classe di concorso AD04 con un punteggio di 72,50 punti o comunque quel diverso e maggiore punteggio rispetto a quello poi dato di 69,70.

#### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 L. 104/2010

Per quanto esposto è chiaro che esiste un grave pregiudizio per la ricorrente nel caso in cui non venga annullato gli indicati provvedimenti in quanto non può assolutamente esercitare la propria attività lavorativa, con conseguente depauperamento della propria professionalità.

*A norma del comma 1 art. 55 l. 104/2010 "1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio."*

Nel caso di specie, ben potrà immaginare codesto Collegio la paralisi che trova l'attività lavorativa della ricorrente che si vede superata in graduatoria da oltre 200 persone e quindi le viene preclusa, irrimediabilmente, anche la possibilità di scelta e collocazione nell'ambito per la quale è risultata vincitrice di concorso.

Infatti, la ricorrente con il riconoscimento dell'esatto punteggio per titoli di 12,10 ( e non si comprende perché così non dovrebbe essere stante anche il giudizio della commissione pubblicato il 7.9.2016) sopravanzerebbe di circa 200 posizioni con piena possibilità di essere immessa in ruolo nel presente anno scolastico 2016/2017 o tutt'al più in quello 2017/2018 e quindi in tempi abbastanza celeri rispetto a quelli che servono per esperire un ricorso ordinario.

Si immagini il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata tempestiva assunzione quali la perdita di poter far carriera, la perdita degli scatti di anzianità e soprattutto la limitazione circa possibilità di poter scegliere l'eventuale sede.

E' di agevole immaginazione la differenza tra la possibilità di essere incluse nelle indicate graduatorie per l'anno scolastico 2016/2017 ed altra cosa per gli anni successivi con saturazione dei posti oggi disponibili.

D'altronde è documentalmente provata per tabulas la sussistenza del fumus che del periculum in mora e quindi è chiaro che sulla scorta delle indicate argomentazioni, si chiede che il Collegio disponga già in via provvisoria con ordinanza l'annullamento e/o la sospensione dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti 12,10 punti per i titoli

#### PTM

1) in via cautelare, a norma dell'art. 55 l. 104/2010, chiedendosi sin da ora anche la fissazione nel merito, in via Provvisoria con ordinanza disporre in favore della ricorrente l'inserimento nella graduatoria di cui in premessa con il punteggio per titoli di 12,10 e quindi complessivo di 72,50 o comunque quello diverso ma maggiore rispetto a quello attribuito e comunque sospendere i provvedimenti indicati in premessa ed oggetto di impugnativa, e/o ordinare al resistente di provvedere a riavviare l'istruttoria o qualsivoglia altro provvedimento teso a precludere il paventato pregiudizio grave e irreparabile il tutto ordinando anche l'esibizione della documentazione afferente la posizione della ricorrente già oggetto di richiesta di accesso agli atti e quindi anche comprensiva della scheda di valutazione;

2) Nel merito, ed in via principale annullare i preindicati provvedimenti:" A) *Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 9 Settembre 2016 - n. 0013214 - con cui venivano rettificate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa" e le relative graduatorie ad esso allegate; B) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – del 15 Settembre 2016 - n. 0013492 - con cui venivano rettificate le Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale*

*docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), formata secondo quanto indicato in premessa" e le relative graduatorie ad esso allegate; C) Provvedimento di Valutazione dei titoli della ricorrente in ordine alle Graduatorie di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'Ambito Disciplinare AD04 Lettere (A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) a seguito del decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.02.2016; degli atti della Commissione e dei verbali delle riunioni della Commissione e, e della relativa decisione in merito alla griglia di valutazione dei titoli; D) nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, unitamente a tutti i verbali della Commissione di concorso, nonché, per quanto di ragione il bando di concorso e di ogni altro atto ad esso connesso e/pertinente e/o consequenziale comprese le graduatorie e tutti gli atti ad esso conseguenti e/o connessi e/o pertinenti", in quanto del tutto illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto nella parte in cui hanno indebitamente decurtato 2,80 punti rispetto alla originaria valutazione dei titoli e quindi non hanno valutato i medesimi con punteggio di 12,10 punti in luogo degli attribuiti 9,30 con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita e secondo i punteggi tutti indicati nella graduatoria così come pubblicata il 7 Settembre 2016 che si deposita in atti, o in subordine ad ogni modo ove mai dovesse il Tar ritenere valide le graduatorie del 9.9.2016 e quella ultima del 15.09.2016 disporre l'annullamento delle medesime sul punto in cui attribuiscono alla ricorrente 9,30 punti per titoli in luogo dei 12,10 e quindi attribuisce un punteggio finale di 69,70 punti in luogo dei dovuti 72,50 con conseguente inserimento della ricorrente nella rispettiva posizione sopravanzata, o in subordine ordinare alla Commissione di provvedere al riesame della valutazione dei titoli tenendo conto dei requisiti oggettivi e soggettivi propri della istante;*

**3) Condannarsi esso resistente al pagamento delle spese e con attribuzione ai sottoscritti procuratori.**

Si depositano gli atti di cui all'indice del foliaro



In via istruttoria si chiede di ordinare l'immediata esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e dei documenti tutti a corredo degli stessi, comprensivi anche della scheda di valutazione dei titoli e già oggetto di istanza ex lege 241/90 rimasta inevasa con riserva di produrre motivi aggiunti stante il comportamento della P.A..

Il presente procedimento è di valore indeterminabile ma è assoggettato al pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00 in quanto in applicazione del Dpr 115/2002 e ss. mod. trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego;

Salvis Iuribus Napoli, 03/11/2016

Avv. Michele Coppola

Avv. Francesco Savanelli

Avv. Michele Coppola ed Avv. Francesco Savanelli  
rappresentatemi e difendetemi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni stato e grado dello stesso. Vi conferisco tutte le facoltà di legge ivi compresa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, nonché transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza; sottoscrivere l'atto, nominare altri procuratori. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e di quelli sensibili di cui al presente atto e che si andranno a formare nel corso della presente procedura ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 come integrata e modificata dal D. Lgs. 196/2003. Con la sottoscrizione della presente procura ad litem, dichiaro, altresì, di essere stato adeguatamente informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 3 del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 della legislazione citata, come da separato atto. Eleggo domicilio presso di Voi.

*L. M. Bariletti*

È autentica la firma

avv. Francesco Savanelli

avv. Michele Coppola